

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra

Il Museo Nazionale Romano, C.F. 97902780580, con sede legale in Via S. Apollinare, 8 – 00186 Roma, rappresentato dalla Direttrice dott.ssa Federica Rinaldi (di seguito anche il “MNR”)

e

AMONG Srl Società Benefit, CF 16713791008, con sede legale in Viale Egeo, 14 – 00144 Roma, rappresentata dalla dott.ssa Annamaria Gimigliano (di seguito anche “AMONG”)

MNR e AMONG sono di seguito congiuntamente definiti per brevità anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

PREMESSO CHE

MNR:

- ai sensi del D.P.C.M del 15 marzo 2024, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” e, in particolare, dell’art. 24, comma 3, il MNR è un Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, ovvero di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile
- in base al proprio Statuto, approvato con D.M. 191 del 5 aprile 2018, si impegna all’organizzazione, nei settori scientifici di competenza, di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
- La missione del museo viene assicurata attraverso attività mirate a rendere il MNR un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura ed incoraggiare la domanda.

AMONG:

- è una Società Benefit attiva nell’ambito della "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali" che ha per oggetto servizi per studi, ricerche di mercato, elaborazione e gestione di progetti, consulenza organizzativa, servizi di formazione, contenuti editoriali rivolti a società, enti, istituzioni e privati nell’ambito di programmi di valorizzazione e sviluppo del patrimonio culturale e del capitale umano (art. 3.a dello Statuto)
- ha condotto studi e sperimentazioni nell’ambito della formazione manageriale in contesti museali, identificando approcci originali riferiti alla narrazione delle collezioni museali che possono essere rilevanti per questo pubblico specifico
- come centro di ricerca e sviluppo di format educativi innovativi partecipa allo stakeholder board del Centro di Eccellenza DTC Lazio.

CONSIDERATO CHE

- **L’accessibilità culturale** si realizza non solo attraverso l’abbattimento delle barriere fisiche, ma anche attraverso la creazione di percorsi di fruizione che rendano il patrimonio culturale

significativo e rilevante per segmenti di pubblico diversi, favorendo l'inclusione e la partecipazione attiva

- **Il coinvolgimento di professionisti e manager** rappresenta un nuovo segmento di pubblico con elevato potenziale per la creazione di una community attiva e qualificata che può sostenere il museo attraverso la partecipazione, la diffusione della conoscenza e il supporto alle sue iniziative culturali
- **Le collezioni del MNR** mettono a disposizione uno straordinario patrimonio iconografico e materiale che, opportunamente rielaborato, ha la potenzialità di avvicinare professionisti e manager che, al momento, risultano esclusi dall'offerta educativa del museo

Le Parti, nell'ambito della propria attività istituzionale, hanno interesse a sviluppare una stretta collaborazione per lo svolgimento di attività di studio e ricerca condivise finalizzate ad identificare format in grado di rendere il patrimonio del MNR accessibile e rilevante per nuovi segmenti di pubblico provenienti da contesti aziendali e manageriali.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1: Premesse

Le premesse, i visti e i considerati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, anche ai fini della sua esecuzione e interpretazione.

Articolo 2: Oggetto dell'accordo

Oggetto del presente Accordo è lo svolgimento di attività interdisciplinari finalizzate allo sviluppo, test e misurazione dell'impatto di **format innovativi per rendere le collezioni del MNR accessibili e rilevanti per pubblici professionali provenienti da contesti aziendali**, attraverso la rilettura delle opere con temi di interesse manageriale quali: leadership, innovazione, decisioni in condizioni di incertezza, organizzazioni come sistemi complessi, apprendimento e sistemi di trasmissione della conoscenza, gestione del cambiamento, negoziazione.

Articolo 2: Obiettivi dell'accordo

Le parti si impegnano ad attuare, nell'ambito delle specifiche competenze definite dalla normativa e dai rispettivi Statuti, attività di interesse comune riguardanti:

- a) Progettazione e sviluppo di percorsi di visita, contenuti narrativi e format educativi che rendano le collezioni del MNR rilevanti per professionisti, manager e partecipanti a programmi di business school, collegando le opere a contesti manageriali contemporanei

- b) Sperimentazione e test dei format sviluppati con gruppi di professionisti, manager e studenti di business school
- c) Misurazione dell'impatto dei format sviluppati attraverso metodologie di ricerca qualitativa e quantitativa
- d) Analisi dei risultati e ottimizzazione dei format sulla base del feedback raccolto
- e) Documentazione delle metodologie, degli approcci e dei risultati attraverso pubblicazioni scientifiche, case study e materiali divulgativi
- f) Promozione, divulgazione e disseminazione delle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo presso comunità professionali, accademiche e istituzionali.

Articolo 3: Responsabili scientifici dell'accordo

- MNR designa la Dott.ssa Federica Rinaldi quale Responsabile Scientifico del presente Accordo.
- AMONG designa la Dott.ssa Annamaria Gimigliano quale Responsabile Scientifico del presente Accordo.

Articolo 4: Obblighi delle Parti

Con il presente Accordo le Parti si impegnano all'esecuzione delle attività previste con la massima cura e diligenza ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni.

Le Parti si impegnano, per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, a concedere l'uso di materiali in proprio possesso quali immagini, studi e i dati derivanti dall'attività di ricerca, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 5: Diritto di immagine e pubblicità

Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.

Le Parti tuteleranno e promuoveranno l'immagine dell'iniziativa comune. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. L'utilizzazione del logo, straordinaria o estranea all'oggetto del presente accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 6: Accesso alle strutture e utilizzo di attrezzature

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavorativa, derivante dai rapporti con il proprio personale coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione del presente Protocollo.

Le Parti consentono a tutti i soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Protocollo l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale delle proprie

attrezzature, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie applicabili e con i rispettivi regolamenti interni. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nel progetto alla medesima riferibili, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Resta fermo che l'utilizzo di attrezzature di cui dispongono le Parti è soggetto a preventiva autorizzazione dei rispettivi responsabili.

Articolo 7: Disciplina e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari ed i documenti in materia di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Protocollo, nel reciproco rispetto delle misure di sicurezza approvate in ottemperanza alla normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni stabilite dai datori di lavoro e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nelle sedi di propria competenza.

Articolo 8: Riservatezza

Le Parti si obbligano a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo e per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente accordo dati, notizie, informazioni confidenziali di cui siano venute a conoscenza per la realizzazione delle attività di cui al presente Accordo. Tale obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente accordo ed anche successivamente alla cessazione dello stesso.

Gli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo si intendono estesi anche ai dipendenti e ai collaboratori di entrambe le Parti.

Articolo 9: Personale e flussi finanziari

Nell'esecuzione delle attività prevista dal presente Accordo, le Parti si avvarranno del proprio personale incardinato o contrattualizzato.

Referenti per le Parti sono:

- la dott.ssa Federica Rinaldi (mn-rm@cultura.gov.it) per MNR
- la dott.ssa Annamaria Gimigliano (info@among.website) per AMONG.

Ciascuna Parte si impegna, ricevutane richiesta con congruo preavviso, ad accogliere il personale dell'altra Parte nelle proprie strutture in qualità di ospite. In questo contesto, il personale ospite è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, e alla normativa vigente in materia.

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari tra le Parti, che potranno comunque individuare attività comuni di tipo oneroso, finanziandole nell'ambito dei propri bilanci o mediante risorse esterne.

Articolo 10: Proprietà e uso comune dei risultati di studi e ricerche

Per Background si intendono tutte le conoscenze, competenze, informazioni, dati, risultati e metodologie, di proprietà di ciascuna delle Parti, esistenti prima dell'inizio della collaborazione o sviluppati al di fuori di essa.

Per Foreground si intendono tutti i dati, informazioni e risultati, che derivano dall'attività oggetto dell'Accordo o sono da questa generati.

Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente l'esistenza di risultati che possono essere oggetto di tutela della Proprietà Intellettuale.

Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, i risultati di interesse scientifico conseguiti nel corso del rapporto di collaborazione regolato dal presente Protocollo saranno di proprietà comune, ove non diversamente concordato in forma scritta, e potranno essere pubblicati su riviste scientifiche specializzate e presentati nell'ambito di sedi qualificate previa intesa tra le Parti.

Articolo 11: Durata e Recesso

Il presente Accordo ha durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di stipula. Le Parti, previo accordo scritto, potranno concordare prima di tale termine una proroga del termine di durata del presente protocollo, su proposta scritta e motivata.

È escluso, in ogni caso, il rinnovo tacito alla scadenza.

Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo, previo preavviso di trenta giorni da inviare a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, fatta salva la validità delle attività già avviate.

Articolo 12: Riservatezza e trattamento dei dati

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Protocollo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, in particolare il Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e il Codice Privacy D. Lgs n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018.

Le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi.
Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito del presente protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei principi contenuti nelle norme sopra richiamate e delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 13: Pubblicazioni

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine e delle conoscenze di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente Accordo.

Le attività divulgative non dovranno pregiudicare i diritti del/i titolare/i sul Background e Foreground e gli obblighi di riservatezza.

Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati, dati e informazioni dell'Attività di Ricerca in qualsiasi forma concordata (pubblicazioni scientifiche, presentazioni di carattere didattico) mediante pubblicazione sulle riviste scientifiche o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna Parte, previa trasmissione in via riservata alle altre Parti della copia dell'atto di divulgazione proposto e ottenuta dalle stesse la relativa approvazione in forma scritta.

La Parte ricevente, entro 30 giorni dalla data di ricezione, dovrà comunicare il proprio assenso o dissenso motivato.

Ogni pubblicazione dovrà recare precisa menzione della collaborazione reciproca.

Articolo 14: Comunicazione e promozione

Qualsiasi attività di comunicazione e promozione, che tragga contenuti tematici, testuali e iconografici da quanto realizzato e ad ogni modo riferito al presente Accordo, o altresì coinvolga l'immagine istituzionale di ciascuna delle Parti, deve essere concordata.

Le Parti si impegnano a dare adeguato risalto alla loro collaborazione e impostano la comunicazione e la promozione delle attività istituzionali e didattiche in modo da renderne evidenti identità e ruolo.

Articolo 15: Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui la controversia non venga risolta amichevolmente, sarà competente il Foro di Roma.

Articolo 16: Registrazione e Spese

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'Art. 4, della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131, a cura e spese della Parte richiedente.

Articolo 17: Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi:

- Per il Museo Nazionale Romano mn-rm@pec.cultura.gov.it
- Per AMONG pec@pec.among.website

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Articolo 18: Norme finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, le Parti rinviando alle norme generali di legge.

Articolo 19: Sottoscrizione

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Per il Museo Nazionale Romano
La Direttrice
Dott.ssa Federica Rinaldi

Per AMONG Società Benefit
La legale rappresentante
Dott.ssa Annamaria Gimigliano